

N. R.G. V.G. 9119/2019 + 9126/2019



TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA B

VERBALE DEI PROCEDIMENTI RIUNITI EX ART.2409 CC

Oggi **18 ottobre 2019** alle ore 13.30 innanzi al Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. ELENA RIVA CRUGNOLA	Presidente relatore
dott. AMINA SIMONETTI	Giudice
dott. DANIELA MARCONI	Giudice

sono comparsi:

- personalmente i ricorrenti in entrambi i procedimenti, Sindaci della SPA FARMACIE FARMACA e della SPA FARMACA FARMACIE, CLAUDIO ZANONCELLI, STEFANO FERRARI, MASSIMILIANO PERGAMI, con l'avv. NOSENGO;
- per la SPA FARMACIE FARMACA in persona del Curatore speciale avv. SALVATORE SANZO, l'avv. SIMONE LEGNANI in sostituzione dell'avv. SANZO, che si difende in proprio;
- per la SPA FARMACA FARMACIE in persona del Curatore speciale avv. SALVATORE SANZO, l'avv. SIMONE LIGNANI in sostituzione dell'avv. SANZO, che si difende in proprio;
- personalmente il resistente SALVATORE LIMATA, quale A.U. delle due SPA nominato il 29.7.2019, con l'avv. DEMONTIS;
- per la intervenuta FLORENA CARUSO, già A.U. delle due SPA sostituita dall'assemblea del 27.9.2019, l'avv. BUSNE';
- per il P.M. intervenuto, il dott. GIANFRANCO GALLO.

E' altresì presente ai fini della pratica forense la dottoressa BRENDA CAMMARANO.

Il P.M., preso atto della nomina del nuovo amministratore in entrambe le SPA e della estensione del contraddittorio da parte dei sindaci ricorrenti nei confronti del dott. LIMATA, rileva come tale nuovo amministratore sia espressione della proprietà sostanziale riconducibile al dott. CALI', per cui persistono le ragioni di revoca e di nomina di amministratore giudiziario.

Su richiesta di chiarimenti del Tribunale il P.M. dichiara che il procedimento N.42177/18 notizie di reato/Mod.21 nei confronti, tra gli altri, di CALI' FABIO, CARUSO FLORENA e VANOLI ANTONIO è tutt'ora nella fase di indagine, essendo stata richiesta proroga quanto alla scadenza del primo termine.

Su richiesta di chiarimenti del Tribunale il dott. LIMATA:

- dichiara che il progetto di bilancio relativo all'esercizio 2018 è stato trasmesso al collegio sindacale il 16.9.2019 per la verifica e la redazione della relazione del collegio sindacale;
- precisa che entrambe le SPA hanno necessità di essere ricapitalizzate, comunque essendo assicurata l'attività corrente;
- fa presente che nella ricerca di finanziatori interessati all'acquisto delle azioni è stato contattato un FONDO, il quale peraltro ha comunicato di riservare ogni manifestazione di interesse all'esito del presente procedimento;
- ribadisce che le società sono in grado di far fronte alle obbligazioni correnti ma non hanno allo stato risorse finanziarie per sistemare le posizioni debitorie risalenti;
- dichiara che in caso di non reperimento di finanziatori può prospettarsi la cessione di alcune delle farmacie rientranti nel patrimonio delle SPA.

L'avv. NOSENGO per i ricorrenti:

- insiste perché il Tribunale disponga la revoca del nuovo amministratore nonché la nomina di amministratore giudiziario;
- eccepisce la carenza di legittimazione passiva della intervenuta CARUSO;
- ribadisce la competenza per territorio di questa SSI ex artt. 2409 cc e 103 disp. att. cc e richiama al riguardo sentenza del Tribunale di Roma del 6.12.2016, della quale consegna copia di cortesia al Tribunale;
- sottolinea l'esigenza di discontinuità fra la vecchia e la nuova amministrazione, in tal senso essendo precisato dalla giurisprudenza il requisito dell'indipendenza;
- richiama al riguardo i doc. 91 e 92 allegati alla costituzione del dott. LIMATA, dai quali risulta il coinvolgimento della CARUSO in atti di gestione concernenti la rateizzazione fiscale;
- quanto ai profili contabili così illustra i nodi rilevanti, a confutazione delle difese del LIMATA:

“1) Impairment Test e valore delle partecipazioni.

Il valore delle partecipazioni di Farmacie Farmaca S.p.a. (gli esercizi farmaceutici) al momento della trasformazione era pari a € 10 milioni, solo successivamente, in virtù delle perizie effettuate dal dott. Mascheroni, il valore contabile delle partecipazioni è salito ad € 19 milioni (come da mastrini della società sub doc. 15EC)

Per questa ragione, la svalutazione che viene effettuata in sede di impairment test doveva avere come termine di riferimento € 19 milioni, non € 10 milioni.

In altri termini il valore che deve essere preso in considerazione è il valore contabile che nei mastrini della società Farmacie Farmaca s.p.a. (doc. 15EC) ammonta ad € 19 milioni circa. Utilizzando tale valore contabile pari ad € 19 milioni circa, il valore della svalutazione non sarebbe stato di € 7 milioni (come asserito dalla controparte) ma di circa € 10 milioni superiore, (19,3 milioni di valore contabile - 3,4 milioni valore recuperabile delle partecipazioni desumibile dalla perizia del dott. Fusco).

Più nel dettaglio si prenda



19.000.000 (valore contabile delle partecipazioni) -

3.400.000 (valore delle partecipazioni determinato dal dott. Fusco) =

15.600.000 (svalutazione)

Nel contesto della perizia del dott. Fusco, invece, avallata confusamente dalla controparte, siccome il valore della svalutazione ammonta a circa € 7 milioni, è evidente che il valore delle partecipazioni individuato come base di calcolo non è quello contabile di cui ai mastrini (€ 19 milioni), ma il valore di carico pari a circa € 10 milioni (si veda tabella estrapolata dall'impairment test a pag. 63 estensione contraddittorio Farmaca Farmacie S.p.a.).

Più nel dettaglio

10.559.000 (valore di carico) -

3.422.000 (valore delle partecipazioni determinato dal dott. Fusco) =

7.000.000 circa.

Si comprende dunque che vi è una contraddizione sulla base di calcolo, la quale genera un risultato di svalutazione molto distinto.

La svalutazione, come dimostrato, è di 15 milioni circa quindi:

Farmacie Farmaca S.p.a. avrebbe dovuto recepire in bilancio un valore effettivo a seguito dell'impairment test pari ad € 3 milioni circa e non invece 12 milioni. Di conseguenza tale circostanza si riverbera (a monte) anche su Farmaca Farmacie S.p.a. che altri non è che il conferente.

In questo movimento contabile, avallato dalla controparte vi è un danno esponenziale per le società resistenti, in quanto non munite di un capitale effettivo.

2) Controparte sostiene che gli interventi dei Sindaci esorbitino il loro ruolo di vigilanza; sul punto è bene ricordare che i Sindaci sono stati incaricati anche della revisione legale (doc. 1bis Farmaca e doc. 2 Farmacie) e pertanto è doveroso che gli stessi intervengano su ogni operazione di bilancio che viene effettuata dall'organo amministrativo, a maggior ragione laddove tali operazioni possano ripercuotersi nei termini di un azzeramento del capitale sociale.

3) In relazione alla posizione Farmaca Farmacie S.p.a. abbiamo tre versioni del bilancio:

a) al 30.05.2018 (doc. 36 Farmacie) in cui sotto la voce "altre riserve" figura l'importo di € 1,9 milioni;

b) al 31.12.2018 (doc. 48 Farmaca) sotto la medesima voce figura l'importo di € 2,9 milioni;

c) al 31.05.2019 (doc. 75 Farmaca EC) dove sotto la medesima voce ritorna l'importo di € 1,9 milioni.

Mancano a supporto concreti giustificativi e le scritture non possono allo stato ritenersi congrue.

4) Nel bilancio aggiornato al 31.05.2019 di Farmaca Farmacie S.p.a. (doc. 75 Farmaca EC) figura un credito IVA di circa € 182.000. Tale società è però una holding pura e quindi l'IVA dovrebbe essere indetraibile.



5) Dal doc. 29 prodotto da Farmaca Farmacie (Mastrini Fornitori) emergono diversi pagamenti per cassa (pagg. 3, 4, 5 ecc). La circostanza pare dubbia visto che la società non vanta ricavi (doc. 75 EC Farmaca).

6) Relativamente a Farmacie Farmaca s.p.a. il dott. Cali avrebbe rinunciato a compensi per circa € 400.000 nel 2019. Tale posta deve essere fatta valere non a bilancio del 2018 ma in quello del 2019.

7) Ricordiamo che la convocazione del socio ex art. 2406 c.c. è avvenuta precedentemente le indagini penali e pertanto l'asserzione secondo cui il Collegio avrebbe con la presente azione semplicemente dato corso ad un impulso esterno è totalmente priva di fondamento.

8) In relazione a Farmacie Farmaca S.p.a. e Farmaca Farmacie S.p.a., il presunto credito di imposta calcolato sulle perdite, per poter essere iscritto a bilancio deve constare del consenso dei Sindaci e supportato da previsione di utili corrispettivi, nel caso di specie non presenti perché gli ultimi bilanci presentati sono in perdita.”

L'avv. LEGNANI per il Curatore speciale delle SPA si riporta agli atti difensivi già depositati, sottolineando che non pare risultare il superamento delle criticità evidenziate dai sindaci.

L'avv. DE MONTIS per il dott. LIMATA:

- ribadisce l'eccezione di incompetenza territoriale già illustrata in atti ed evidenzia come anche dall'intervento del P.M. emergono elementi radicanti la competenza presso la SSI del Tribunale di Roma;
- ribadisce che l'intervento del LIMATA è stato tempestivo ed inevitabilmente ha comportato una interlocuzione e una collaborazione con il precedente amministratore nella fase del passaggio di consegne, in tal senso devono essere letti i docc. 91 e 92 richiamati da controparte;
- quanto all'*impairment test* ribadisce le difese esposte nelle memorie, sottolinea in particolare che la valutazione è stata effettuata da un perito indipendente;
- ribadisce che non si è in una situazione di perdita del capitale sociale e che il progetto industriale può tutt'ora essere portato avanti;
- contesta la fondatezza di tutto quanto come sopra dedotto da controparte;
- rileva che un'indagine penale non offre elementi che consentano un'adeguata difesa al resistente;
- conclude quindi per il rigetto delle richieste nei confronti del dr. LIMATA.

L'avv. BUSNE' per l'intervenuta si rimette alla decisione del Tribunale, sottolineando che la gestione svolta dalla CARUSO è stata del tutto regolare.

Il dott. ZANONCELLI dichiara che dal bilancio provvisorio al 31.6.2019, trasmesso ai Sindaci e prodotto in giudizio, per le entrambe le SPA emergevano perdite in corso di formazione.

Il dott. LIMATA, su richiesta di chiarimenti del Tribunale, dichiara che allo stato non è stata redatta una situazione patrimoniale di periodo alla data odierna, ove richiesto dal Tribunale si dichiara disponibile a redigerla, tenendo anche conto dei rilievi contabili dei sindaci che vengano effettuati in sede endo-societaria.

Il dott. ZANONCELL dichiara che ad oggi i Sindaci non hanno potuto prendere visione degli estratti conto degli anni 2018 e 2019 relativi ad entrambe le società, essendo stati loro trasmessi solo dei fogli *excel* recanti riconciliazioni e saldi finali.

il Tribunale

si riserva di provvedere.

Il Presidente

Elena Riva Crugnola

Successivamente,

il Tribunale

come sopra composto,

a scioglimento della riserva di cui al verbale che precede;

OSSERVA

I presenti **procedimenti riuniti ex art.2409 cc rg vg n.9119/2019 e rg vg n.9126/2019** traggono origine da due **ricorsi depositati il 28.6.2019 dai componenti dei Collegi sindacali rispettivamente di FARMACIE FARMACA** (d'ora in avanti anche solo **FARMACIE**) e di **FARMACA FARMACIE SPA** (d'ora in avanti anche solo **FARMACA**), denuncianti irregolarità riferibili all'**allora A.U. di entrambe le SPA, FLORENA CARUSO**, irregolarità -come efficacemente poi riassunto dal Curatore speciale delle SPA nominato nel corso del procedimento- riconducibili a quattro profili:

- mancato riscontro a richieste di documentazione e/o informazioni avanzate dal Collegio Sindacale;
- mancata regolare tenuta dei libri sociali e contabili;
- inadempienze e atteggiamenti omissivi od inerti in ambito organizzativo e gestionale;
- commissione di reati, come individuati nel decreto di perquisizione locale, emesso dalla Procura della Repubblica, di cui al doc. 13**bis** del fascicolo dei ricorrenti;

profili tutti contestati dalla CARUSO,

- costituitasi quale legale rappresentante delle due SPA eccedendo anche l'incompetenza per territorio del Tribunale di Milano posto lo stabilimento in Roma della sede effettiva delle due SPA,

e invece ribaditi dal **P.M., intervenuto nel procedimento chiedendo la revoca della amministratrice**, sul presupposto che le due imprese sarebbero state "*concepite ed organizzate per gli scopi criminosi*" risultanti dalle indagini illustrate nel suo atto di intervento, svolte in particolare nei confronti di FABIO CALI', effettivo *dominus* dei due enti, e della CARUSO, esecutrice delle direttive del CALI',

- indagini dalle quali secondo il P:M. risulta che l'acquisizione di farmacie "decotte" da parte del gruppo composto dalla controllante FARMACA e dalla controllata FARMACIE sia stata



realizzata ricorrendo a perizie di stima “gonfiate” e tali da far figurare aumenti di capitale della controllata artificioso, entrambe le due SPA avendo in realtà da tempo perso il capitale.

All’**udienza del 23.7.2019**, essendo state comunicate dalla difesa delle SPA le intervenute dimissioni della CARUSO dalla carica gestoria ed essendo stato nominato Curatore speciale dei due enti, è stato assegnato termine alla difesa dei Sindaci ricorrenti per integrare il contraddittorio nei confronti del Curatore speciale nonché nei confronti del nuovo amministratore nominando, ove i ricorrenti intendessero formulare conclusioni nei confronti anche di costui.

Il **Curatore speciale delle due SPA** si è quindi costituito affermando la ricorrenza di **fondato sospetto di gravi irregolarità** sulla scorta degli elementi documentali acquisiti.

Si è anche costituito **SALVATORE LIMATA, A.U. nominato dalle assemblee dei soci delle due SPA del 29.7.2019** in sostituzione della dimissionaria CARUSO, soggetto al quale **i sindaci ricorrenti hanno esteso le loro conclusioni di revoca**, notificandogli atto nel quale hanno evidenziato il permanere di criticità informative e gestorie, in particolare FARMACIE mancando *“della liquidità necessaria per poter procedere con le proprie attività sociali”* e il nuovo A.U. non risultando orientato *“ad un netto cambio di strategia”*, appartenendo comunque alla cerchia del CALI’,

- conclusioni contrastate dal LIMATA, sia ribadendo l’eccezione di incompetenza del Tribunale di Milano sia, nel merito, affermando:
 - la propria indipendenza e competenza nello specifico settore, attestate dal suo *curriculum*,
 - il carattere specioso delle richieste documentali rivoltegli dai Sindaci nel breve tempo intercorso dalla sua nomina,
 - *“la prospettiva della continuità aziendale è quindi concretamente in itinere e consegue alla predisposizione di elementi di contenimento in termini di efficienza dell’attività e di riduzione degli attuali costi di gestione e di crescita coniugati a piani di sviluppo correlati e subordinati all’ingresso di nuovi capitali”*.

Si è poi **costituita personalmente** nel procedimento anche la **cessata amministratrice CARUSO**, depositando atto di intervento nel quale ha affermato la propria competenza gestoria e la propria diligenza nel portare avanti il progetto imprenditoriale, di per sé fondato sulla prospettiva di una gestione “virtuosa” delle farmacie in difficoltà da acquisirsi e del quale i Sindaci erano stati costantemente informati, progetto le cui criticità erano dipese solo dal mancato ulteriore promesso apporto del socio VANOLI.

All’**odierna udienza** le parti hanno quindi concluso come nel verbale sopra riportato.

All’esito di tale contraddittorio reputa il Tribunale che, dovendosi superare l’eccezione di incompetenza, **debba poi essere disposta la revoca dell’amministratore in carica in entrambe le SPA e la nomina di amministratore giudiziario per i due enti**.

Quanto alla **competenza per territorio di questo Tribunale** e in particolare della SSI ivi presente,

- la sede legale delle due SPA essendo in Milano,
- ed il presente procedimento avendo come contraddittori necessari, ai sensi del primo comma dell’art.2409 cc, i due enti coinvolti,

va condiviso l’orientamento di cui al precedente citato dai ricorrenti, secondo il quale: *“rientrando la*

denuncia al tribunale ex art. 2409 c.c. tra i procedimenti devoluti alla cognizione della Sezione specializzata in materia di impresa (art. 3 d.lgs. 26 giugno 2003, n. 168, come modificato dal di. 24 gennaio 2012 n. 1, convertito, con modificazioni, in l. 24 marzo 2012 n. 27), il tribunale territorialmente competente deve essere individuato nel tribunale avente sede nel capoluogo di regione nel cui ambito si trova il giudice che sarebbe stato competente secondo gli ordinari criteri di ripartizione della competenza territoriale; e secondo tali ordinari criteri, **il giudice territorialmente competente va individuato in quello del luogo in cui la società ha la sede legale, come si evince chiaramente dall'art. 19 c.p.c.**, secondo il quale, salvo che la legge disponga altrimenti, qualora sia convenuta una persona giuridica, è competente il giudice del luogo dove essa ha la sede ovvero il giudice del luogo dove la persona giuridica ha uno stabilimento e un rappresentante autorizzato a stare in giudizio per l'oggetto della domanda. Ne consegue che il giudice territorialmente competente è quello del luogo in cui la società ha la propria sede legale, quale risultante dal registro delle imprese” (così Tribunale Roma 6.12.2016 nel procedimento n.10450/2016 vg, reperibile sul sito www.ilcaso.it),

- in particolare la rilevanza della sede effettiva (qui affermata dal resistente LINMATA) non essendo predicata -per i procedimenti ex art.2409 cc- da alcuna norma specifica (a differenza di quanto previsto dall'art.9 LF in materia fallimentare) ed, anzi, essendo stata smentita dal legislatore nell'art.25 del dlgs n.5/2003, individuante per tutti i procedimenti in camera di consiglio in materia societaria la competenza del tribunale “dove la società ha la sede legale”,
- tale norma, pur essendo stata coinvolta nella generale abrogazione del c.d. processo societario, rappresentando comunque tuttora un indice interpretativo significativo.

Ciò posto quanto alla competenza per territorio, nel merito reputa poi il Tribunale che debbano adottarsi i più rigorosi provvedimenti previsti dall'art.2409 cc per l'assorbente rilievo della **conclamata situazione di dubbia configurabilità di continuità aziendale quanto ad entrambe le SPA e della inadeguatezza della attuale gestione rispetto ai relativi obblighi**, come in particolare oggi disegnati dal nuovo testo dell'art. 2086 cc modificato dal dlgs n.14/2019, nuovo testo in vigore dal 16.3.2019.

Al riguardo va infatti considerato che,

- anche volendo prescindere dagli articolati rilievi ribaditi in udienza dai sindaci in tema di inadeguatezza dell'*impairment test* sul valore delle farmacie partecipate e dalle risultanze delle indagini penali circa il carattere artificioso delle perizie di stima a suo tempo utilizzate nella acquisizione delle farmacie “decotte” (cfr. quanto evidenziato *passim* nell'atto di intervento del PM e in particolare a pag.18 di tale atto),

in ogni caso l'attuale situazione gravemente critica delle due società emerge palese dalle stesse dichiarazioni rese in udienza dal nuovo amministratore LIMATA, del tutto conformi a quanto ricavabile anche dalla difesa della CARUSO (cfr. in particolare punto 24, pagg. 14/15 dell'atto di intervento depositato il 14.10.2019) e secondo le quali:

- “le SPA hanno necessità di essere ricapitalizzate, comunque essendo assicurata l'attività corrente;
- nella ricerca di finanziatori interessati all'acquisto delle azioni è stato contattato un FONDO, il quale per altro ha comunicato di riservare ogni manifestazione di interesse all'esito del presente procedimento;

- *le società sono in grado di far fronte alle obbligazioni correnti ma non hanno allo stato risorse finanziarie per sistemare le posizioni debitorie risalenti;*
- *in caso di non reperimento di finanziatori può prospettarsi la cessione di alcune delle farmacie rientranti nel patrimonio delle SPA”.*

Dichiarazioni queste, ad avviso del Tribunale, denotanti di per sé **un vero e proprio stato di crisi dei due enti**, non in grado di far fronte alle rilevanti obbligazioni contratte in passato ma solo ai costi correnti e, come tali, **non suscettibili di assicurare un equilibrio finanziario neppure nel futuro più prossimo, salvo il caso di apporto esterno di finanza, il cui reperimento risulta -dalla stessa illustrazione del LIMATA- del tutto ipotetico e, in ogni caso, non recepito da alcun preciso piano industriale ovvero di ristrutturazione del debito.**

In tale situazione la mera “ricerca di finanziatori interessati all’acquisto delle azioni” ovvero la mera valutazione della possibilità di “cessione di alcune delle farmacie rientranti nel patrimonio delle SPA”, come illustrate dal LIMATA in udienza, risultano **condotte di per sé non in linea con i doveri gestori oggi predicati dall’art.2086 cc vigente**, secondo il quale “L’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di **attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale**”.

- e ciò tanto più che il LIMATA, lungi dall’aver assunto autonomamente come proprio dovere quello di una puntuale verifica della situazione dei due enti -ad esempio predisponendo una situazione di periodo attendibile- e dall’aver prospettato un proprio impegno circa l’adozione delle misure necessarie, si è limitato a dichiararsi disponibile alla redazione di una situazione patrimoniale aggiornata,
- così confermando i connotati approssimativi della sua gestione anche da ultimo denunciati dai ricorrenti,
- connotati rispetto ai quali appaiono poi irrilevanti le considerazioni difensive in ordine alla sostenibilità della gestione corrente, di per sé non dirimenti quanto alla valutazione della complessiva continuità aziendale.

Tale condotta dell’attuale amministratore,

- risolvendosi nella negazione dell’obbligo di verificare puntualmente la sostenibilità dell’impresa sociale nella sua prospettiva complessiva e non solo corrente nonché dell’obbligo di attivare al più presto i necessari rimedi,

risulta quindi ad avviso del Tribunale configurabile quale **grave irregolarità**, palesemente foriera di pregiudizio -oltre che per gli interessi dei creditori- per entrambi gli enti, le cui prospettive di ordinata “uscita dalla crisi” ne risultano compromesse in modo rilevante.

Per quanto fin qui detto reputa dunque il Tribunale, conclusivamente, la ricorrenza dei presupposti ex art.2409 cc per l’adozione -senza necessità di procedere ad ispezione- del **provvedimento di revoca dell’organo amministrativo delle due SPA e di nomina di amministratore giudiziario per entrambi gli enti**, misure che appaiono le uniche in grado di portare al superamento della situazione di

pregiudizievole inerzia rispetto alle verifiche in tema di continuità aziendale e rispetto alla tempestiva adozione dei necessari rimedi.

Va quindi nominato **amministratore giudiziario delle due SPA il dott. LUIGI GIOVANNI SAPORITO**,

- soggetto che risulta in possesso dei necessari requisiti di competenza professionale,

per il periodo di sette mesi con il compito di provvedere all'ordinaria gestione delle società e agli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, questi ultimi previa autorizzazione del Tribunale ex art.92 disp. att. cc, e in particolare di:

- verificare la situazione della contabilità e dei libri sociali, ove necessario provvedendo a richiedere alla competente autorità giudiziaria copia della documentazione oggetto di sequestro penale;
- redigere il progetto del bilancio di esercizio al 31.12.2018 e al 31.12.2019 e i documenti inerenti;
- verificare la ricorrenza di continuità aziendale per entrambe le SPA, adottando al riguardo ogni iniziativa necessaria, se del caso previa autorizzazione del Tribunale;
- convocare l'assemblea dei soci delle due SPA per l'approvazione dei bilanci e per la nomina di nuovi amministratori al termine del suo mandato.

Data la gravità della situazione gestoria come sopra illustrata reputa poi il Tribunale che ricorrano nel caso di specie ragioni di urgenza per disporre **l'immediata efficacia ex art.741 cpc del presente provvedimento**.

Le spese del presente procedimento:

- possono essere interamente compensate quanto al rapporto tra i ricorrenti e la CARUSO, dimessasi dall'incarico gestorio all'esito dei ricorsi e intervenuta personalmente ma senza svolgere alcuna specifica conclusione all'odierna udienza;
- vanno addossate al nuovo amministratore LIMATA, revocato, quanto al rapporto tra costui e i ricorrenti nonché tra costui e le società in persona del Curatore speciale, con liquidazione di tali spese come in dispositivo, tenuto conto della natura del procedimento e dell'attività difensiva svolta quanto alla posizione dello stesso LIMATA.

P.Q.M.

visti l'art.2409 cc e l'art.741 cpc, secondo comma;

1. dispone la revoca dall'incarico dell'attuale A.U. della SPA FARMACIE FARMACA e della SPA FARMACA FARMACIE, dott. SALVATORE LIMATA;
2. nomina il dott. LUIGI GIOVANNI SAPORITO (C.F. SPRLGV63R28F205W), con studio in Milano, via Larga n.13, amministratore giudiziario della SPA FARMACIE FARMACA e della SPA FARMACA FARMACIE per il periodo di sette mesi e con i poteri e i compiti sopra indicati in motivazione;
3. dichiara il presente provvedimento immediatamente efficace quanto ai dispositivi che precedono;



4. compensa interamente le spese del presente procedimento quanto al rapporto tra i ricorrenti e la cessata amministratrice FLORENA CARUSO;
5. condanna l'amministratore revocato, SALVATORE LIMATA, alla rifusione in favore dei ricorrenti e delle due SPA FARMACIE FARMACA e FARMACA FARMACIE, in persona del Curatore speciale, delle spese del presente procedimento, spese che liquida, per i ricorrenti, complessivamente, in euro 3.000,00 per compenso di avvocato, nonché, per ciascuna delle due società, in euro 3.000,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa in tutti e tre i casi;
6. manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento ex art.103 disp. att. cc all'Ufficio del registro delle imprese per l'iscrizione.

Milano, 18 ottobre 2019.

Il Presidente est.

Elena Riva Crugnola

